

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 1031**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  
POST SISMA**

**N. 40 DEL 05-12-2019**

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: (R) LIQUIDAZIONE CAS PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30<br/>NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLI PERIODI PRECEDENTI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CONSIDERATI i disastrosi terremoti che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando lutti e devastazioni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016

in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2016, n. 408, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

VISTO in particolare l’art. 3 dell’OCDPC del 26 agosto 2016, n. 388, che prevede: *“1. I comuni interessati curano l’istruttoria e la gestione delle attività volte all’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. - 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.”*

VISTO inoltre l’articolo 5 dell’OCDPC del 15 novembre 2016, n. 408, in base al quale: *“1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l’autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900 per quelli composti da 5 o più unità.- 2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un’età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. - 3. I Comuni interessati, a cui è demandata l’istruttoria e la gestione delle attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1”.*

PRESO ATTO che con Ordinanza del Sindaco di Amatrice n. 1 del 24/8/2016 si è disposta l’inagibilità di tutto il patrimonio edilizio comunale;

VISTA la circolare del Capo Dipartimento prot. 45982 del 9/9/2016 e le successive con le quali sono state fornite indicazioni operative ed attuative relativamente al Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.);

PRESO ATTO che il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, ad esempio l’accoglienza in tenda, in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;

ATTESO che il Comune ha provveduto a raccogliere le richieste, verificare l'ammissibilità di massima, verificare se i richiedenti usufruissero di altre forme di assistenza e calcolare le quote dovute;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 1042 del 20 dicembre 2016 con la quale è stato istituito il Settore VI "Assistenza alla Popolazione Post Sisma";

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 9 gennaio 2017, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del "Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma";

VISTO il successivo Decreto sindacale n. 49 del 29 giugno 2018, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del "Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma" al Dott. Gabriele Bizzoca;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del CAS e all'attivazione e liquidazione del CAS, per i nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa è divenuta inagibile a causa dei terremoti 2016/2017, per il periodo 1° ottobre – 30 novembre 2019;

RITENUTO di procedere, nel calcolo delle dette somme, a conguagliare le eventuali somme pagate in eccesso o difetto nel CAS precedentemente corrisposto;

VISTO l'avviso a firma del Sindaco del 25.02.2019 relativo al Contributo di Autonomia Sistemazione Sisma 2016, con il quale si dispone di compilare e trasmettere al Comune di Amatrice il modulo per l'integrazione dei dati relativi alle domande CAS presentate;

CONSIDERATO che nel citato avviso si informano tutti i nuclei familiari che hanno percepito il beneficio che la mancata comunicazione dei dati richiesti renderà impossibile il proseguimento della corresponsione del Contributo di Autonomia Sistemazione;

VISTA la nota prot. n. 8292 del 14.06.2019 con la quale il Sindaco da mandato *"all'Ufficio CAS di procedere alla liquidazione del Contributo di Autonomia Sistemazione esclusivamente a favore dei nuclei familiari che hanno ottemperato alla suddetta disposizione"*;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 03.07.2019, con la quale è stato nominato Responsabile del "Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma" l'Ass. Giambattista Paganelli;

VISTA la Determina del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma n. 31 del 16.10.2019, con la quale si è proceduto all'assegnazione al nucleo familiare di D'A. M. del Contributo di Autonomia Sistemazione comprensivo di arretrati dal mese di agosto 2018;

VISTA la Determina del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma n. 36 dell'11.11.2019 con la quale è stato disposto contestualmente il conguaglio delle somme relative agli arretrati del Contributo di Autonomia Sistemazione al nucleo familiare di P. D.;

VISTA la Determina del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma n. 38 dell'11.11.2019, con la quale è stato disposto contestualmente il conguaglio degli arretrati del Contributo di Autonomia Sistemazione al nucleo familiare di L.D.;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 novembre 2019, n. 614, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

RITENUTO che, alla luce di tali analisi, i CAS che risultano liquidabili sono i seguenti:

| <b>CODICE</b> | <b>NUMERO<br/>COMPONENTI</b> | <b>IMPORTO</b> |
|---------------|------------------------------|----------------|
| <b>A011</b>   | 3                            | 1.400,00       |
| <b>A018</b>   | 5                            | 1.800,00       |
| <b>A020</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>A021</b>   | 2                            | 1.800,00       |
| <b>A024</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>A030</b>   | 3                            | 2.200,00       |
| <b>A036</b>   | 3                            | 2.600,00       |
| <b>A051</b>   | 4                            | 1.200,00       |
| <b>A053</b>   | 1                            | 800,00         |
| <b>A093</b>   | 1                            | 1.600,00       |
| <b>A103</b>   | 4                            | 1.600,00       |
| <b>A104</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>A134</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>A145</b>   | 1                            | 1.600,00       |
| <b>A204</b>   | 1                            | 1.200,00       |
| <b>A233</b>   | 2                            | 1.400,00       |
| <b>A272</b>   | 4                            | 1.600,00       |
| <b>A280</b>   | 1                            | 1.200,00       |
| <b>A322</b>   | 1                            | 1.600,00       |
| <b>A338</b>   | 5                            | 1.800,00       |
| <b>A380</b>   | 3                            | 1.400,00       |
| <b>A394</b>   | 1                            | 1.600,00       |
| <b>A405</b>   | 1                            | 1.200,00       |
| <b>A410</b>   | 2                            | 1.800,00       |
| <b>A411</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>A417</b>   | 3                            | 1.800,00       |
| <b>A446</b>   | 1                            | 800,00         |
| <b>A449</b>   | 1                            | 800,00         |
| <b>A466</b>   | 1                            | 1.200,00       |
| <b>A482</b>   | 3                            | 1.400,00       |
| <b>A495</b>   | 3                            | 1.800,00       |
| <b>A501</b>   | 3                            | 1.400,00       |
| <b>B002</b>   | 1                            | 1.200,00       |
| <b>B010</b>   | 1                            | 800,00         |
| <b>B068</b>   | 1                            | 1.600,00       |
| <b>B072</b>   | 4                            | 1.947,00       |
| <b>B117</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>B151</b>   | 4                            | 2.000,00       |
| <b>B168</b>   | 4                            | 2.000,00       |
| <b>B192</b>   | 2                            | 1.000,00       |
| <b>B200</b>   | 1                            | 800,00         |
| <b>B215</b>   | 1                            | 1.200,00       |

|             |               |                   |
|-------------|---------------|-------------------|
| <b>B232</b> | 5             | 1.800,00          |
| <b>B276</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B286</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B289</b> | 4             | 1.600,00          |
| <b>B290</b> | 3             | 1.400,00          |
| <b>B293</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B337</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B348</b> | 1             | 1.600,00          |
| <b>B353</b> | 2             | 1.400,00          |
| <b>B407</b> | 4             | 1.600,00          |
| <b>B411</b> | 1             | 1.600,00          |
| <b>B413</b> | 2             | 1.800,00          |
| <b>B418</b> | 4             | 2.400,00          |
| <b>B423</b> | 1             | 1.600,00          |
| <b>B435</b> | 2             | 1.800,00          |
| <b>B442</b> | 3             | 1.800,00          |
| <b>B491</b> | 3             | 1.400,00          |
| <b>B495</b> | 3             | 1.800,00          |
| <b>B501</b> | 2             | 1.400,00          |
| <b>B504</b> | 2             | 1.000,00          |
| <b>B506</b> | 1             | 1.600,00          |
| <b>B512</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B523</b> | 1             | 1.200,00          |
| <b>B531</b> | 1             | 1.200,00          |
| <b>B545</b> | 1             | 800,00            |
| <b>B552</b> | 1             | 1.200,00          |
| <b>B558</b> | 1             | 1.200,00          |
| <b>B560</b> | 5             | 1.800,00          |
| <b>B565</b> | 2             | 1.800,00          |
| <b>B566</b> | 1             | 800,00            |
| <b>M27</b>  | 1             | 1.600,00          |
|             | <b>TOTALE</b> | <b>102.347,00</b> |

DATO ATTO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 85/2019 è stato approvato il D.U.P. semplificato 2019/2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 86/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C.;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.03.2019 art. unico, comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici è ulteriormente differito al 30.06.2019;

VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

**DETERMINA**

DI IMPEGNARE la somma di **102.347,00 EURO** ai soggetti dell'elenco in allegato 1 nel periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019 salvi conguagli, sul Capitolo 1540/1 "SISMA 2016 – Erogazione Contributo Regione Lazio per Autonomia Sistemazione" sul Bilancio di Previsione 2019-2021;

DI DARE MANDATO alla Ragioneria di emettere il provvedimento di pagamento.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO

IL CAPO SETTORE  
F.TO GIAMBATTISTA PAGANELLI

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 05-12-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 11-12-2019

REG. 1899

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

GIAMBATTISTA PAGANELLI